

Protocollo: vedi *segnatura.XML*

TITOLO	2015.1.10.4
	2017.1.10.75
LEGISLATURA	X

Il giorno 30 agosto 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

STEFANO CUPPI	Presidente
ALFONSO UMBERTO CALABRESE	Vicepresidente
STEFANO CAVEDAGNA	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Rita Filippini.

OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / WIND TRE X GIÀ WIND TELECOMUNICAZIONI X E VODAFONE ITALIA X - TELETU X



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*", in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito "Regolamento indennizzi";

Vista la delibera n. 276/13/CONS dell'11 aprile 2013 (Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche);

Viste le delibere Agcom n. 72/87/CONS e n. 87/17/CIR;

Visto l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome;

Vista la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente della Autorità per le



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna;

Visti gli atti del procedimento;

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini (NP.2018.1927);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 30 agosto 2018;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

La posizione dell'istante

L'istante lamenta il seguente problema nei confronti di Wind Tre X già Wind Telecomunicazioni X (di seguito Wind) e di Vodafone Italia X - Teletu X (di seguito Teletu), dichiarando, nell'istanza introduttiva del procedimento, quanto segue.

L'utente era già cliente Teletu per il servizio di telefonia fissa. Successivamente, in data 20.09.2011, sottoscriveva un contratto con Wind avente ad oggetto il servizio "Tutto incluso" e chiedendo, pertanto, la migrazione della propria utenza.

La procedura, tuttavia, non si è mai conclusa e non ha mai funzionato il numero provvisorio attivato da Wind in suo favore, costringendolo, non solo a mantenere in essere il rapporto con Teletu per continuare ad usufruire della linea fissa, ma anche a dover pagare sia le fatture emesse da Teletu (per la linea fissa) sia quelle emesse da Wind (adsl + linea fissa non funzionante).

Nonostante i numerosi reclami (ad esempio, quello in data 26.08.2016), l'istante continua a pagare le fatture che riceveva sino al 23.09.2016, data in cui richiedeva formale disdetta nei confronti di Wind.

In base a tali premesse, e rilevata la responsabilità di Wind al riguardo, l'istante richiede:

a) lo storno delle fatture insolute e il ritiro dell'eventuale pratica di recupero crediti;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

- b) il rimborso parziale delle fatture emesse da Wind, pagate in assenza del servizio di telefonia fissa, per un totale di euro 1.206,52;
- c) gli indennizzi per la mancata erogazione del servizio di telefonia fissa (euro 7,50 al giorno ex art. 3 Delibera 73/11/CONS) dal 20.09.2011 al 23.09.2016, per un totale di 1830 giorni, pari a complessivi euro 13.725,00;
- d) gli indennizzi per l'omessa portabilità del numero (euro 5,00 al giorno ex art. 6 Delibera 73/11/CONS) dal 20.09.2011 al 23.09.2016, per un totale di 1830 giorni, pari a complessivi euro 9.150,00;
- e) il rimborso delle spese di procedura ex art. 19 Delibera 173/07/CONS ammontanti ad euro 150,00.

La posizione degli operatori

Con memoria in data 9.06.2017, Teletu, in merito alla ricostruzione dei fatti eseguita dalla controparte e alle richieste dalla medesima avanzate, evidenzia quanto segue.

Innanzitutto, si rileva la carenza assoluta di prove a sostegno dell'effettiva sussistenza di responsabilità in capo a Teletu, relativamente alla mancata portabilità dell'utenza fissa verso Wind da settembre 2011 a settembre 2016.

Si ritiene, poi, opportuno ripercorrere brevemente i fatti oggetto del presente procedimento al fine di evidenziare l'estraneità di Teletu.

Teletu, invero, pone in rilievo che nel periodo in contestazione non risulta essere pervenuta alcuna richiesta di migrazione da parte di Wind né di altri operatori (come da schermata allegata).

L'utenza, difatti, è rimasta regolarmente attiva e funzionante sui sistemi Teletu, come provato sia dall'assenza di reclami in merito che dalla presenza di cospicuo e continuo traffico telefonico presente nelle fatture emesse nei 5 anni in contestazione (allegate).

Non solo. Parte istante ha, altresì, regolarmente effettuato i pagamenti delle fatture ricevute a dimostrazione della corretta fruizione dei servizi Teletu.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Ad ulteriore riprova della correttezza dell'operato di Teletu, si evidenzia che la società, alla ricezione della richiesta di migrazione da parte di Telecom pervenuta nel mese di gennaio 2017, ha correttamente rilasciato la risorsa al gestore recipient (come da schermata allegata).

Dunque, in forza di quanto descritto e documentalmente provato, non sussistendo alcuna inadempienza da imputare a Teletu, automaticamente viene meno qualsiasi domanda di indennizzi e/o risarcitoria.

Come dimostrato, difatti, nessuna responsabilità può essere riscontrata nell'operato di Teletu relativamente all'asserita omessa portabilità ed alla mancata erogazione del servizio.

Né, tanto meno, possono essere riferite a Teletu le richieste di rimborso delle somme versate a Wind nel periodo in contestazione.

Sotto il profilo amministrativo e contabile, si precisa, infine, che l'utente è disattivo e non risultano essere presenti fatture insolute.

Con memoria in data 13.06.2017, Wind, in merito alla stessa vicenda, evidenzia quanto segue.

L'istante afferma di ricevere doppia fatturazione proveniente sia da Wind che da Teletu.

Da verifiche effettuate, emergeva che, in data 25.07.2016, perveniva reclamo da parte di Federconsumatori Emilia-Romagna con cui il cliente contestava la doppia fatturazione Wind e Teletu.

Wind forniva riscontro il 26.08.2016, precisando che il cliente era attivo con Wind con una linea Voip per l'accesso ADSL con la numerazione xxxxxx959 e con la fonia voce in CS con la numerazione xxxxxx193.

Si precisava, inoltre, che, analizzando il dettaglio chiamate, si rilevava la presenza di traffico ADSL regolarmente effettuato con Wind, ma non traffico voce.

Si deduceva, pertanto, che la doppia fatturazione fosse riferita al fatto che il cliente riceveva da Wind le competenze riferite all'ADSL e da Teletu le competenze per il servizio voce.

Si evidenziava, infine, come fosse, pertanto, necessario stabilire la volontà del cliente, in quanto qualora quest'ultimo avesse voluto migrare l'accesso voce in Wind avrebbe dovuto richiedere il codice di migrazione a Teletu, viceversa veniva riportato il codice di migrazione, qualora avesse



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

voluto migrare verso altro OLO l'accesso ADSL. Il cliente non era raggiungibile, pertanto veniva inoltrato riscontro ai referenti di lista consumatori.

Solo in data 27.09.2016 perveniva richiesta scritta di disdetta contrattuale. La linea veniva disattivata in data 25.10.2016 e riscontrato il reclamo de quo.

Precisa quindi che la domanda attorea non merita accoglimento in quanto infondata in fatto e in diritto.

Da quanto sopra, appare evidente che il cliente era attivo con Wind solo per la componente adsl e non anche per la voce e che, pertanto, ha fruito dei servizi da parte di entrambi gli operatori; la doppia fatturazione risulta, quindi, essere conforme.

Non risultano, del resto, richieste di migrazione della componente adsl.

Si contestano le richieste avanzate dall'utente in quanto, oltre ad essere infondate, sono altresì tardive.

Occorre richiamare a tal proposito l'art. 23 delle Condizioni di Contratto, rubricato "*Procedura reclami — Rimborsi*", il quale prevede che "Le richieste di rimborso o i reclami relativi alla fatturazione potranno essere inoltrate a Infostrada Servizio Clienti, mediante raccomandata A.R., entro 45 giorni dalla data di emissione della fattura in contestazione (...)".

I termini concessi all'utente per contestare le fatture hanno la loro ragion d'essere nel permettere all'operatore di utilizzare tutti i mezzi a disposizione per effettuare i controlli necessari. Nel caso di specie, la convenuta non è mai stata posta nella condizione di effettuare i controlli entro il termine di scadenza e, pertanto, la fatturazione si deve considerare corretta e incontestabile.

Conseguentemente, la convenuta già assolve all'onere della prova depositando le fatture al tempo emesse e non contestate, rappresentando le stesse già prova della correttezza della fatturazione, senza che si renda necessaria un'ulteriore prova. In via generale, infatti, l'operatore che abbia emesso una fattura non contestata e non pagata potrebbe direttamente rivolgersi al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo senza dover preventivamente effettuare la conciliazione obbligatoria, essendo le fatture così emesse, già crediti certi, liquidi ed esigibili.

In ogni caso, in riferimento al caso specifico in esame, si ribadisce che l'utente non ha permesso alla convenuta di predisporre una adeguata difesa, non potendo la stessa, in base ai vincoli in



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

materia di privacy, estrarre il traffico ed effettuare i necessari controlli per confermare la correttezza della fatturazione. Tale fatto, costituisce una grave violazione del principio di difesa che non può risolversi in una presunzione di colpevolezza a carico della stessa.

Si deve ritenere, pertanto, che la fatturazione effettuata è avvenuta regolarmente, non essendo stata contestata nei termini concessi.

In virtù di quanto sopra, non può essere accolta, quindi, la richiesta di riconoscimento di alcun indennizzo.

Con le “Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche” approvate con Delibera 276/13/CONS dell’11 aprile 2013, l'Autorità ha espressamente precisato che, per la liquidazione degli indennizzi, bisogna fare riferimento, tra le altre cose, al concorso del fatto colposo del creditore: se l'utente, creditore dell'indennizzo da inadempimento, ha concorso nella causazione del danno o non ha usato l'ordinaria diligenza per evitarlo, l'indennizzo può essere diminuito proporzionalmente alla sua colpa e alle conseguenze o non dovuto affatto.

In aggiunta, Agcom ha puntualizzato che, con riferimento ai criteri temporali per il calcolo dell'indennizzo, ed in applicazione dei principi di proporzionalità ed equità, se dal comportamento tenuto dall'utente può desumersi un completo disinteresse per il servizio oggetto di sospensione o disservizio (ad es. perché per mesi o addirittura per anni non ha reclamato o avanzato richieste in proposito), il predetto calcolo va fatto decorrere dal momento in cui un simile interesse diventa attuale e viene manifestato attraverso un reclamo o altra forma di interlocuzione con l'operatore.

Si chiede, poi, di considerare che non risulta pervenuta alla convenuta alcuna raccomandata di disdetta se non nel settembre 2016, richiedendosi, invece, gli indennizzi dal 2011.

Si evidenzia, altresì, che le disposizioni della Carta Servizi sono chiare, prevedendo espressamente, all'art. 2.2 in tema di irregolare funzionamento del servizio, che “Wind si impegna ad eliminare eventuali irregolarità funzionali del servizio entro il quarto giorno non festivo successivo a quello in cui è pervenuta la segnalazione, ad eccezione dei guasti di particolare complessità che verranno comunque riparati con la massima tempestività. Con riguardo a quest’ultima tipologia di guasti, Wind si impegna a fornire informativa attraverso ogni



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

canale, ad esempio tramite sito web, sullo stato del disservizio occorso... Nel caso in cui Wind non osservi i predetti termini, il Cliente avrà diritto agli indennizzi di cui al punto 3.3”.

Pertanto, il diritto del cliente ad essere indennizzato nasce solo nel caso in cui Wind non abbia eliminato il disservizio entro il quarto giorno.

Ebbene, in merito ai disservizi lamentati in istanza, nessun reclamo risulta pervenuto.

Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dalla parte possono essere integralmente respinte, come di seguito precisato.

La richiesta di cui al punto a) (storno delle fatture insolute e ritiro dell’eventuale pratica di recupero crediti) non può essere accolta. Si deve, infatti, ricordare che, ai sensi del punto III.1.2. (*“Contenuto e qualificazione delle istanze”*) delle Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, approvate con Delibera n. 276/13/CONS dell’11 aprile 2013, *“In primo luogo, si deve necessariamente verificare che l’oggetto della richiesta di definizione sia lo stesso già sottoposto al tentativo di conciliazione, il che non deve significare che le istanze presentate in sede conciliativa e in sede di definizione debbano essere identiche, ma che la questione in discussione sia la medesima, poiché altrimenti, se si ammettesse l’ampliamento dell’esame a questioni ulteriori, si consentirebbe, in pratica, di aggirare il principio di obbligatorietà della fase conciliativa per le nuove questioni”*. Nella fattispecie in esame, tale coincidenza non è ravvisabile, in quanto la richiesta non è stata formalizzata nel Formulario UG, ma solo nel Formulario GU14.

La richiesta di ritiro dell’eventuale pratica di recupero crediti segue, ovviamente, la soccombenza della richiesta di storno.

La richiesta di cui al punto b) (rimborso parziale delle fatture emesse da Wind, pagate in assenza del servizio di telefonia fissa, per un totale di euro 1.206,52) non può essere accolta.

Come correttamente rilevato da Wind, ai sensi dell’art. 23 *“Procedura reclami — Rimborsi”* delle Condizioni di Contratto Infostrada *“Le richieste di rimborso o i reclami relativi alla fatturazione*



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

potranno essere inoltrate a Infostrada Servizio Clienti, mediante raccomandata A.R., entro 45 giorni dalla data di emissione della fattura in contestazione”.

Tale termine di scadenza, assegnato all'utente per contestare le fatture, è finalizzato a consentire all'operatore di effettuare tutti i controlli necessari per confermarne o meno la correttezza, ciò che nel caso di specie non si è, tuttavia, potuto verificare.

Infatti, rispetto a tali fatture, riferite al periodo settembre 2011 (sottoscrizione del contratto con Wind) - settembre 2016 (disdetta contrattuale e conseguente disattivazione della linea da parte di Wind) e di cui l'istante chiede ora il rimborso parziale in quanto pagate in assenza del servizio di telefonia fissa, non vi è alcuna prova di avvenuta loro contestazione da parte dell'istante.

Si deve ritenere, pertanto, che la fatturazione emessa sia avvenuta regolarmente, non essendo stata contestata nei termini concessi.

Va anche richiamato, al riguardo, il punto III.5.3. “Riconoscimento degli indennizzi e criteri per la liquidazione” delle Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, approvate con Delibera n. 276/13/CONS dell'11 aprile 2013, il quale, con riferimento ai criteri temporali per il calcolo dell'indennizzo, stabilisce: “in applicazione dei principi di proporzionalità ed equità dell'indennizzo, se dal comportamento tenuto dall'utente può desumersi un completo disinteresse per il servizio oggetto di sospensione o disservizio (ad es. perché per mesi o addirittura anni non ha reclamato o avanzato richieste in proposito) il calcolo dell'indennizzo va fatto decorrere dal momento in cui un simile interesse diventa attuale e viene manifestato attraverso un reclamo o altra forma di interlocuzione con l'operatore” (conformemente, tra le altre, le delibere Agcom n. 72/87/CONS e n. 87/17/CIR).

Per le ragioni esposte, la richiesta di rimborso, sia pure parziale, non può, pertanto, essere accolta.

La richiesta di cui al punto c) (indennizzi per la mancata erogazione del servizio di telefonia fissa dal 20.09.2011 al 23.09.2016, per un totale di 1.830 giorni, pari a complessivi euro 13.725,00) non può essere accolta.

Wind, in data 26.08.2016, forniva riscontro al reclamo di Federconsumatori Emilia-Romagna del 25.07.2016, non allegato dall'istante, con il quale quest'ultimo contestava la doppia fatturazione



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Wind e Teletu, rilevando, dall'analisi del dettaglio delle chiamate, la presenza di traffico ADSL regolarmente effettuato con Wind, ma non traffico voce e deducendone, quindi, come la doppia fatturazione fosse riferita al fatto che il cliente riceveva da Wind le competenze riferite all'ADSL e da Teletu le competenze per il servizio voce. Si evidenziava, infine, come fosse, pertanto, necessario stabilire, al riguardo, la reale volontà dell'istante, ovvero se quest'ultimo intendesse migrare l'accesso voce in Wind (nel qual caso avrebbe dovuto richiedere il codice di migrazione a Teletu), oppure l'accesso ADSL verso altro OLO (nel qual caso veniva indicato il codice di migrazione).

Solo in data 27.09.2016 perveniva richiesta scritta di disdetta contrattuale e la linea veniva disattivata in data 25.10.2016.

Appare, dunque, evidente come l'istante fosse attivo con Wind solo per la componente adsl e non anche per la voce, fornita, invece, da Teletu, e come, pertanto, fruisse dei servizi da parte di entrambi gli operatori (da cui la doppia fatturazione).

A tal riguardo, il punto III.5.3. "Riconoscimento degli indennizzi e criteri per la liquidazione" delle Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, approvate con Delibera n. 276/13/CONS dell'11 aprile 2013, già citato al punto precedente, stabilisce, con riferimento ai criteri temporali per il calcolo dell'indennizzo, che "in applicazione dei principi di proporzionalità ed equità dell'indennizzo, se dal comportamento tenuto dall'utente può desumersi un completo disinteresse per il servizio oggetto di sospensione o disservizio (ad es. perché per mesi o addirittura anni non ha reclamato o avanzato richieste in proposito) il calcolo dell'indennizzo va fatto decorrere dal momento in cui un simile interesse diventa attuale e viene manifestato attraverso un reclamo o altra forma di interlocuzione con l'operatore".

Si evidenzia, altresì, che ai sensi dell'art. 2.2 "*Irregolare funzionamento del servizio*" della Carta Servizi "Wind si impegna ad eliminare eventuali irregolarità funzionali del servizio entro il quarto giorno non festivo successivo a quello in cui è pervenuta la segnalazione, ad eccezione dei guasti di particolare complessità che verranno comunque riparati con la massima tempestività. Con riguardo a quest'ultima tipologia di guasti, Wind si impegna a fornire informativa attraverso ogni



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

canale, ad esempio tramite sito web, sullo stato del disservizio occorso... Nel caso in cui Wind non osservi i predetti termini, il Cliente avrà diritto agli indennizzi di cui al punto 3.3”.

Ne consegue il diritto del cliente ad essere indennizzato solo nel caso in cui Wind non abbia eliminato il disservizio entro il quarto giorno.

Tuttavia, in merito ai disservizi lamentati in istanza, nessun reclamo risulta, al riguardo, prodotto dall'istante.

La richiesta di indennizzo per mancata erogazione del servizio di telefonia fissa non può, pertanto, essere accolta.

La richiesta di cui al punto d) (indennizzi per l'omessa portabilità del numero dal 20.09.2011 al 23.09.2016, per un totale di 1830 giorni, pari a complessivi euro 9.150,00) non può essere accolta.

Teletu evidenzia come non risultino mai pervenute richieste di migrazione da parte di Wind. L'utenza, infatti, è sempre stata attiva e funzionante sui sistemi Teletu, come provato sia dall'assenza di reclami sia dalla presenza di traffico telefonico presente nelle fatture emesse nei 5 anni in contestazione, tutte, tra l'altro, regolarmente pagate dall'istante, a dimostrazione della corretta fruizione dei servizi Teletu.

Ad ulteriore riprova della correttezza del proprio operato, Teletu evidenzia come, alla ricezione della richiesta di migrazione da parte di Telecom pervenuta nel mese di gennaio 2017, abbia prontamente rilasciato la risorsa al gestore recipient.

Ebbene, a fronte di tale ricostruzione dei fatti e della documentazione fornita al riguardo, l'istante non ha, invece, prodotto alcuna prova a supporto delle inadempienze lamentate e della conseguente richiesta di indennizzo.

Ai sensi dell'art. 2697, comma 1, cod. civ. *“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”*. Tale onere probatorio non risulta assolto da parte dell'istante, il quale non ha neppure allegato il contratto stipulato con Wind, non consentendo tutto ciò una chiara ricostruzione dei fatti ed una conseguente ed eventuale imputazione di responsabilità a carico degli operatori coinvolti e, in particolare, di Wind.

La richiesta di indennizzo per omessa portabilità del numero non può, pertanto, essere accolta.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

La richiesta di cui al punto e) (rimborso spese di procedura) non può essere accolta, stante l'esito della controversia, ai sensi del punto III.5.4. della delibera Agcom n. 276/13/CONS (Linee Guida).

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini, il Corecom, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

Rigetta l'istanza di XXX nei confronti di Wind Tre X e di Vodafone Italia X - Teletu X per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Firmato digitalmente

Il Segretario

Dott.ssa Rita Filippini

Firmato digitalmente

La Presidente

Dott. Stefano Cuppi



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom